

# PROGETTO DI LEGGE

## ***"FONDO REGIONALE SPESE SOSTENUTE DAGLI ENTI LOCALI PER I MINORI COLLOCATI IN COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE O IN ISTITUTI DI ASSISTENZA"***

Di iniziativa dei Consiglieri Regionali:

Samuele Astuti

Matteo Piloni

Paola Bocci

Carlo Borghetti

Pietro Bussolati

Marco Carra

Davide Casati

Miriam Cominelli

Emilio Del Bono

Gian Mario Fragomeli

Pierfrancesco Majorino

Alfredo Simone Negri

Angelo Orsenigo

Luigi Ponti

Paolo Romano

Maria Rozza

Jacopo Scandella

Roberta Vallacchi

## PROPOSTA DI LEGGE

### Fondo regionale spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza

#### Relazione

Il nostro ordinamento promuove e tutela il diritto delle persone di minore età ad essere accolte e educate prioritariamente nell'ambito della propria famiglia o, se necessario, in un altro nucleo familiare di appoggio o sostitutivo. Esistono, difatti, realtà familiari connotate da gravi difficoltà che, seppur temporaneamente, possono compromettere la crescita serena e equilibrata dei figli; in questi casi si ricorre all'istituto dell'affidamento familiare e, ove non sia possibile, all'inserimento in una comunità, al fine di tutelare i bambini e i ragazzi da condizioni pregiudizievoli e, al contempo, sostenere la famiglia d'origine nel recupero delle funzioni genitoriali.

La maggior parte degli inserimenti in comunità deriva da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, solo una minima parte trae origine dal consenso dei genitori. L'intervento dello Stato, nei casi di grave e comprovata incapacità dei genitori, trova fondamento nella Costituzione (articoli 30 e 31) ed è disciplinato dal Codice civile, le cui norme consentono di allontanare dalla famiglia d'origine – e poi eventualmente inserire in comunità, qualora non vi fossero famiglie affidatarie disponibili all'accoglienza – un minore, qualora ciò corrisponda al suo superiore interesse.

Il nostro ordinamento (*Legge 28 marzo 2001, n. 149 Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché' al titolo VIII del libro primo del Codice civile*) attribuisce ai Comuni la definizione, promozione e realizzazione degli interventi e servizi rivolti ai minori sostenendo gli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali. La tutela dei minori è una delle principali e più delicate funzioni svolte dai Comuni, sia per la vulnerabilità dei destinatari, sia per la complessità del sistema che interessa l'ambito della prevenzione, educazione, cura e protezione, articolandosi in una molteplicità di interventi che coinvolgono diversi attori e determinano importanti oneri a carico delle Amministrazioni.

Secondo alcune stime questo sistema di protezione e cura dei bambini comporta per l'Ente locale una spesa pari a circa 80-100 euro al giorno per ogni minore. Ecco, quindi, che un'Amministrazione è soggetta a costi che, nell'arco di un anno, ammontano a circa 30.000 euro per ogni minore, cifra che è tanto più difficile da gestire quanto maggiore è il numero di bambini nei cui confronti è disposta la forma di protezione.

Obiettivo del presente progetto di legge è quello di prevedere una compartecipazione da parte della Regione ai costi sostenuti dall'Ente locale per l'affidamento dei minori a comunità di tipo familiare o a istituti di assistenza. Le modalità concrete di attuazione sono definite con delibera di Giunta regionale da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La proposta si compone di otto articoli.

L'**articolo 1** individua i principi e la finalità della presente proposta, il cui obiettivo è quello di sostenere i Comuni nella definizione, promozione e realizzazione degli interventi e servizi rivolti ai minori in caso di inesistenza della famiglia d'origine o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla loro crescita e educazione. Con l'**articolo 2** si disciplinano i compiti della Regione, vale a dire la compartecipazione agli oneri, sostenuti dalle Amministrazioni locali, derivanti dall'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali. Per ottemperare a tali finalità si prevede pertanto l'istituzione di un Fondo con stanziamento annuale

(**articolo 4**) destinato ai Comuni lombardi (**articolo 3**), responsabili degli interventi e servizi rivolti ai minori oggetto del progetto di legge. Le modalità di attuazione sono indicate all'**articolo 5**. Completano l'articolato la clausola valutativa, sull'attuazione della proposta e i risultati progressivamente ottenuti (**articolo 6**) e la norma finanziaria (**articolo 7**).

## **Art. 1**

### **Principi e Finalità**

1. La presente legge, nel rispetto dei principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nell'ambito delle finalità della Legge 4 maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" e della legge regionale n. 34/2004 "Politiche regionali per i minori", sostiene i Comuni nella definizione, promozione e realizzazione degli interventi e servizi rivolti ai minori in caso di inesistenza della famiglia d'origine o laddove la stessa non sia in grado di provvedere alla loro crescita e educazione, compartecipando agli oneri derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali.

## **Art. 2**

### **Compiti della Regione**

1. Agli Enti locali che sostengono le spese per l'affidamento di minori a comunità di tipo familiare o a istituti di assistenza, ai sensi dell'articolo 2 della citata Legge n. 184 del 1983, è riconosciuta la compartecipazione da parte della Regione delle medesime spese, secondo le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi incluse la forma del contributo e la percentuale di compartecipazione alle spese da parte della Regione.

3. Per le finalità di cui all'articolo 1 è istituito un fondo con stanziamento annuale a copertura degli oneri sostenuti dai Comuni derivanti dalla protezione dei minori allontanati dalle famiglie in applicazione di misure di tutela.

## **Art. 3.**

### **Destinatari**

1. I Comuni lombardi responsabili della definizione, promozione e realizzazione degli interventi e servizi rivolti ai minori allontanati dalle famiglie di origine e collocati in comunità.

## **Art 4.**

### **Fondo regionale**

1. Per le finalità della presente legge è istituito il fondo denominato "Fondo regionale protezione minori allontanati dalle famiglie in applicazione di misure di tutela " con dotazione iniziale annuale di euro 10.000.000,00; ad esso e al suo potenziamento possono concorrere anche ulteriori eventuali risorse europee e statali iscritte nel bilancio regionale aventi destinazione coerente rispetto alle misure previste dalla presente legge.

## **Art. 5**

### **Misure attuative**

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della Commissione consiliare competente, definisce i criteri e le modalità di ripartizione degli stanziamenti.

## **Art. 6**

### **Clausola valutativa**

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che descrive e

documenta le azioni attivate dalla Regione per la gestione del Fondo regionale protezione minori allontanati dalle famiglie in applicazione di misure di tutela e le eventuali criticità riscontrate.

2. La Giunta Regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale rende pubblici i documenti che concludono l'esame svolto, unitamente alla relazione che ne è stata oggetto.

## **Art. 7**

### **Norma finanziaria**

1. Alla dotazione del "Fondo regionale protezione minori allontanati dalle famiglie in applicazione di misure di tutela" di cui all'articolo 4 si provvede tramite incremento della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", titolo 1 "Spese correnti", per euro 10.000.000,00 in ciascuna annualità 2023, 2024 e 2025 e riduzioni di pari entità e nelle medesime annualità alla missione 20 "Fondi e accantonamenti", programma 03 "Altri fondi", titolo 1 "Spese correnti", dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale; per le annualità successive al 2025 si provvede con l'annuale legge di bilancio.

2. Gli eventuali trasferimenti di risorse statali e dell'Unione Europea destinate a sostenere l'affidamento familiare di minori o l'ospitalità in strutture residenziali sono finalizzate dalla Regione all'ulteriore dotazione del fondo di cui all'articolo 4: alle variazioni di bilancio necessarie a tal fine provvede la Giunta regionale tramite proprie deliberazioni ai sensi dell'articolo 49, comma 7, della l. r. 1 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione).

## **Articolo 8**

### **Entrata in vigore**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

**Allegato – scheda di accompagnamento ai progetti di legge, ai sensi dell’art. 81, comma 2,  
Regolamento generale**

**Progetto di legge n.  
“Fondo regionale spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo  
familiare o in istituti di assistenza”**

(1)	(2)	(3)	(4)	5 (A) quantificazione spesa			6 (B) copertura				
intervento	riferimento pdl art... comma...	spesa ex art. 22 l.r. 34/78	natura spesa Corrente/ conto capitale titolo	missione – programma	importo 2023	importo 2024	importo 2025	missione – programma	importo 2023	importo 2024	importo 2025
Fondo regionale spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza	Articolo 4	No	Corrente Titolo 1	Miss. 12 Progr. 01	Euro 10.000.000,00	Euro 10.000.000,00	Euro 10.000.000,00	Miss. 20 Progr. 03	Euro 10.000.000,00	Euro 10.000.000,00	Euro 10.000.000,00